



*Ministero dell'Interno*

*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*

*Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica*

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

**VISTA** la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, prot. DCPST n. 9002 del 24 aprile 2013, prot. DCPST n. 293 del 23/09/2015, prot. DCPST n. 5845 del

**02/05/2017 e prot. DCPST n. 4120 del 17/03/2022** con i quali l'organismo **L.S. Fire Testing Institute S.r.l., Via della Bonifica, 4 – 64010 Controguerra (TE)** è stato autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

**CONSIDERATO** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è fatto ricorso alla richiesta di proroghe alla Commissione Europea circa la scadenza temporale della notifica in essere fissata al **23/06/2021**;

**VISTO** l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso **una proroga trimestrale** della notifica che quindi scade il **23/03/2022**;

**ACQUISITA** la Delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA CPR del 01/04/2022, al prot. DCPST n. 5026 del 26/04/2022, con le quali è stato concesso l'accreditamento a favore dell'Organismo **L.S. Fire Testing Institute S.r.l.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione;

**CONSIDERATO** che l'Organismo ha ottenuto altresì un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. 313B relativo allo schema Prodotto con scadenza il 31/03/2026;

**ACQUISITA** l'istanza, al Prot. DCPST n. 3917 del 14/03/2022, con la quale l'Organismo L.S. Fire Testing Institute S.r.l., ha chiesto, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n.106/2017, il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011;

**ACQUISITE** agli atti (al Prot. DCPST n. 5026 del 27/04/2022) le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**ACQUISITA** agli atti (al Prot. DCPST n. 3932 del 14/03/2022) la visura della Camera di Commercio;

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

## DECRETA

### Art. 1

L'Organismo **L.S. Fire Testing Institute S.r.l.**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

#### **Organismo di Certificazione del Prodotto (SVVCP 1 e 1+)**

Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	Sistema AVCP
M443 2011/284/EU	Cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione	EN 50575:2014 + A1:2016 Cavi di energia, comando e comunicazioni – Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco	1+

### Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Via della Bonifica, 4 – 64010 Controguerra (TE) e in Olgiate, 15 – 22070 Oltrona di San Mamette (CO)** secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

### Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
2. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, relativamente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 - **Organismo di certificazione di prodotto (SVVCP 1 e 1+)** decorre dalla data di notifica del presente decreto ed è valida fino al **31/03/2026**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento **n. 313B**.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

## Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione, ovvero, l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti da costruzione").

### **Il Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica**

Ing. Stefano Marsella